



Opuscolo informativo sul congedo non pagato

1. Concetto e contenuto

Se il rapporto di lavoro viene sospeso a causa di un congedo non pagato, su richiesta della persona assicurata e con il consenso della datrice o del datore di lavoro, il rapporto previdenziale con la CPGR può essere mantenuto per un periodo da concordare fino a un massimo di 12 mesi, a condizione che la persona assicurata non sia più assoggettata alla previdenza obbligatoria:

La previdenza professionale si compone di due parti:

- **Previdenza:** Si tratta dei contributi di risparmio che vengono accreditati ogni anno sul conto di risparmio personale della persona assicurata.
- **Assicurazione contro i rischi:** Si tratta della componente assicurativa per i rischi di invalidità e decesso e dell'esenzione dal pagamento dei contributi.

1.1. Variante 1: «Risparmio e rischio»

→ Continuazione invariata della copertura assicurativa precedente

- La persona assicurata continua la propria copertura assicurativa presso la CPGR nella stessa misura di prima, ossia con le prestazioni di vecchiaia e di rischio.
- L'assicurato di solito paga sia i propri contributi che quelli del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro e l'assicurato possono concordare la ripartizione dei contributi tra loro.
- Il datore di lavoro rimane il soggetto tenuto al versamento dei contributi alla CPGR. La CPGR addebita i contributi direttamente sul conto contributivo del datore di lavoro. Ciò significa che la persona assicurata paga i contributi al datore di lavoro.

1.2. Variante 2: «Solo rischio»

→ Continuazione della precedente assicurazione contro i rischi

- La persona assicurata continua l'assicurazione di rischio nella stessa misura di prima per tutta la durata del congedo non pagato.
- Per quanto riguarda la previdenza per la vecchiaia, l'assicurazione viene interrotta fino alla fine del congedo non pagato.
- Anche con questa opzione, il datore di lavoro e la persona assicurata regolano la ripartizione dei contributi tra loro.
- Il datore di lavoro rimane il soggetto tenuto al versamento dei contributi alla CPGR.

2. Notifica da parte del datore di lavoro

La persona assicurata comunica al proprio datore di lavoro la scelta dell'opzione assicurativa desiderata. Il datore di lavoro deve comunicare alla CPGR la scelta dell'opzione assicurativa tramite «myPKGR» almeno un mese prima dell'inizio del congedo non pagato.



3. Interruzione della copertura assicurativa

Se la notifica non avviene o non viene ricevuta in tempo, l'assicurazione viene sospesa dall'inizio del congedo fino al suo termine. Il datore di lavoro segnala l'uscita prima del congedo non pagato e il rientro dopo la fine del congedo non pagato tramite «myPKGR».

Indicazione

L'interruzione stagionale non è un congedo non pagato

Nel caso di persone assicurate che interrompono temporaneamente l'attività lavorativa per ragioni di stagionalità dell'impiego, il rapporto previdenziale viene interrotto fino alla ripresa dell'attività lavorativa. Durante l'interruzione non sono assicurate. La prestazione d'uscita dovuta rimane nella CPGR fino al rientro. Se il rientro non avviene entro 12 mesi, la prestazione d'uscita viene versata.